



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO

ORDINANZA n. 70 / 2003

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

- Vista:** la nota n° 544/AM in data 17 luglio 2003 dell'ARPAT di Piombino area mare, concernente lo spostamento del punto di ancoraggio nave per l'effettuazione delle operazioni di allibo a causa della presenza sul fondale di un campo di posidonia;
- Vista:** la propria Ordinanza n° 9912002 in data 29 novembre 2002, con la quale è stato reso esecutivo il Regolamento per le Operazioni di Allibo di rinfuse secche nella rada del Porto di Piombino;
- Acquisito:** in merito il parere tecnico nautico espresso dalla Corporazione Piloti del Porto di Piombino e Tor del Sale in data 22 luglio 2003;
- Ritenuto** necessario notificare l'area di trasferimento " individuata nell'art. 3 del Regolamento per le Operazioni di Allibo di rinfuse secche nella rada del Porto di Piombino " al fine di tutelare la prateria di posidonia esistente sul fondale della rada del Porto di Piombino;
- Visti:** gli artt. 17, 30, 65 e 81 Cod. Nav., l'art. 59 reg. Cod. Nav. e l'art. 14 della Legge 28 Gennaio 1994 n. 84;

O R D I N A

Articolo 1

Il primo comma all'articolo 3 del Regolamento in premessa citato è così modificato:

Le operazioni di allibo dovranno essere effettuate nel tratto di mare, avente come punto di ancoraggio centrale il punto di coordinate Lat 42° 54'.5 N —Long 10° 36'.0 E, posto all'interno di una circonferenza avente per raggio un'ampiezza di 0,6 miglia marine, come riportato nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante del presente provvedimento.

L'articolo 4 leggasi:

dopo il punto e virgola al terzultimo capoverso **il primo contatto radio dovrà avvenire sui canale VHF 13 per poi passare sul canale di lavoro VHF 67.**

Articolo 2

Le predette modifiche entreranno in vigore a decorrere dal giorno 01 agosto 2003.

Piombino, 26 Luglio 2003

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni STELLA**

*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19. D.P.R n. 445/2000*



